

Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2025

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

Art. 9

(Elementi del PTR)(1)

1. Il PTR è costituito da:

- a)** un documento che analizza lo stato del territorio della regione, ivi incluse le relazioni che lo legano agli ambiti circostanti, le principali dinamiche che esercitano un'influenza sull'assetto del territorio o da questo sono influenzate, nonché lo stato generale della pianificazione della Regione e dei Comuni;
- b)** un documento che stabilisce gli obiettivi del PTR, generali e di settore, sulla base delle finalità strategiche indicate dalla legge e descrive le azioni di pianificazione per conseguire gli obiettivi;
- c)** idonee rappresentazioni grafiche;
- d)** norme di attuazione che disciplinano tutta l'attività di pianificazione di competenza regionale e assicurano la coerenza del PTR;
- e)** una relazione illustrativa.

2.

(ABROGATO)

(2)

3. Il PTR è rappresentato mediante WebGIS o altri più evoluti sistemi informatici e banche dati, nonché da supporti grafici idonei a rappresentare l'assetto territoriale.

Note:

1 Il presente articolo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge regionale sul B.U.R.

2 Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 14/2013